

Codice A1907A

D.D. 22 maggio 2025, n. 221

Legge regionale 16/1992, articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis. D.G.R. 8-586 del 20 dicembre 2024 e s.m.i.. Impegno di spesa sul capitolo 168709, di Euro 100.000,00, del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, annualità 2025, in favore dell'EDISU Piemonte per l'erogazione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, ...



ATTO DD 221/A1907A/2025

DEL 22/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: Legge regionale 16/1992, articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis. D.G.R. 8-586 del 20 dicembre 2024 e s.m.i.. Impegno di spesa sul capitolo 168709, di Euro 100.000,00, del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, annualità 2025, in favore dell'EDISU Piemonte per l'erogazione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge. CUP J11I24000710002.

Premesso che:

il decreto legislativo n. 68/2012, di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, stabilisce, in particolare, che:

- “Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6.” (articolo 3, comma 2);

- “Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore sono:

- a. servizi abitativi;
- b. servizi di ristorazione;
- c. servizi di orientamento e tutorato;
- d. attività a tempo parziale;

- e. trasporti;
- f. assistenza sanitaria;
- g. accesso alla cultura;
- h. servizi per la mobilità internazionale;
- i. materiale didattico;
 - l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.” (articolo 6, comma 1).

Premesso, inoltre, che:

- con la legge regionale n. 16/1992, la Regione Piemonte ha disciplinato l’attuazione del Diritto allo Studio universitario e ha istituito l’Ente regionale per il Diritto allo Studio universitario (EDISU Piemonte), con il compito di realizzare gli interventi di diritto allo studio universitario;

- l’articolo 5 della predetta legge regionale definisce le tipologie degli interventi regionali in materia di diritto allo studio universitario e stabilisce le modalità di assegnazione dei benefici medesimi;

- l’articolo 12 della legge di stabilità regionale n. 8/2024 ha modificato l’anzidetto articolo 5 della legge regionale n. 16/1992, introducendo, nell’ambito delle tipologie degli interventi regionali in materia di diritto allo studio universitario, l’“erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge” (articolo 5, comma 1, lettera i) e disponendo che tali benefici siano assegnati per concorso (articolo 5, comma 2);

- l’articolo 13, comma 1, della citata legge regionale n. 8/2024 ha conseguentemente disposto di introdurre l’articolo 12 bis alla legge regionale n. 16/1992, il quale, in particolare:

- individua le tipologie di studenti che possono accedere al contributo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i), come di seguito riportate:
 - a. figlie o figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari e superstiti, di cui all' articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);
 - b. figlie o figli di vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 'Legge finanziaria 2006'), nonché loro familiari e superstiti;
 - c. soggetti di cui all' articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);
 - d. figlie o figli delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli);
 - e. figlie o figli delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge.
- prevede che i suddetti contributi siano concessi, per la durata normale dei corsi, a titolo di rimborso della spesa relativa:
 - a. alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale);
 - b. al contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e

amministrativi, di cui all'articolo 1, commi da 252 a 266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), per la frequenza dei corsi di studio delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle scuole superiori per mediatori linguistici;

c. alle rette di frequenza dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 15 luglio 2022, n. 99;

- attribuisce alla Giunta regionale la determinazione dei criteri generali per l'accesso al contributo anzidetto, l'ammontare degli importi erogabili a titolo di rimborso e le modalità per l'erogazione del beneficio medesimo.

Richiamato che l'articolo 13, comma 2 della citata Legge Regionale n. 8/2024, dispone che “Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e il diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.”

Richiamata integralmente la D.G.R. 8-586 del 20 dicembre 2024 recante “Legge regionale 16/1992, articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis. Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica odi genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge. Spesa 100.000,00 euro (cap. 168709 annualità 2025)” con la quale la Giunta Regionale ha deliberato:

- di approvare, ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis della legge regionale n. 16/1992, come modificati dalla legge regionale n. 8/2024, i “Criteri e modalità per la concessione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge” per l'a.a. 2024/2025, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con una dotazione finanziaria pari ad euro 100.000,00 per l'annualità 2025;
- di integrare la D.G.R. n. 3-4699 del 27 dicembre 2017, sui i termini di conclusione dei procedimenti afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, definendo in 120 giorni il termine di conclusione del procedimento di concessione dei contributi ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera i) e 12 bis della legge regionale 16/1992, a titolo di rimborso delle spese in premessa rappresentate, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- che alla spesa di euro 100.000,00 del presente provvedimento si farà fronte con le risorse regionali di cui al capitolo di spesa 168709, missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e il diritto allo studio) del Bilancio di previsione Finanziario 2024 – 2026;
- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore “Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione”, l'adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

Richiamata, altresì, la D.G.R. 2-1116 del 20 maggio 2025, che ha disposto la parziale modifica dell'Allegato A alla D.G.R. n. 8-586 del 20 dicembre 2024, sopra citato, al quarto periodo del paragrafo 9 “Criteri per la formulazione delle graduatorie”, ridefinendo le modalità di attribuzione del punteggio in graduatoria.

Rilevata, pertanto, la necessità di impegnare in favore dell'EDISU Piemonte – Ente regionale per il diritto allo studio Universitario del Piemonte (cod. ben. n. 56921), Via Madama Cristina n. 83, Torino, per l'erogazione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge per l'a.a. 2024/2025, così come individuati all'Allegato A della suddetta D.G.R. 8-586 del 20 dicembre 2024, parzialmente modificata con la D.G.R. 2-1116 del 20 maggio 2025, la somma di euro 100.000,00, sul capitolo di spesa 168709 - Missione 04 – Programma 0404 del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, annualità 2025 – P.d.C. U.1.04.01.02.017;

La liquidazione delle succitate somme avverrà previa trasmissione da parte di EDISU Piemonte di apposita richiesta, accompagnata da atti amministrativi e/o contabili relativi all'erogazione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge per l'a.a. 2024/2025, così come individuati all'Allegato A della suddetta D.G.R. 8-586 del 20 dicembre 2024, parzialmente modificata con D.G.R. 2-1116 del 20 maggio 2025, unitamente alle graduatorie delle aventi e degli aventi diritto ai contributi in argomento per l'a.a. 2024/2025, per la somma complessiva di euro 100.000,00.

Dato atto che tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, all'affidamento in oggetto è stato attribuito il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP) J11I24000710002.

Dato atto, inoltre, che:

- in relazione al principio della competenza potenziata, di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento sono esigibili nell'esercizio finanziario 2025;
- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare e autorizzate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa 168709 del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- saranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la spesa impegnata con il presente atto è di natura non ricorrente;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dall'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità n. 9/2021.

Attestata, inoltre, la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- la L. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23 del 28/07/2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la L. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
- il D.Lgs. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- il D.P.G.R. 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2. "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 recante "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 "Diritto allo studio universitario";

determina

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1. di impegnare, in favore dell'EDISU Piemonte – Ente regionale per il diritto allo studio Universitario del Piemonte (cod. ben. n. 56921), Via Madama Cristina n. 83, Torino, per l'erogazione dei contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica odi genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge per l'a.a. 2024/2025, così come individuati all'Allegato A della suddetta

D.G.R. 8-586 del 20 dicembre 2024, parzialmente modificata con D.G.R. 2-1116 del 20 maggio 2025, al quarto periodo del paragrafo 9 “Criteri per la formulazione delle graduatorie”, la somma di euro 100.000,00, sul capitolo di spesa 168709 - Missione 04 – Programma 0404 del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, annualità 2025 – P.d.C. U.1.04.01.02.017;

2. di dare atto che tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP) J11I24000710002.

I dati della codifica della transazione elementare del suddetto impegno sono riportati nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

Beneficiario: Edisu Piemonte C.F. 97547570016 – P.I. 06440290010

Importo: Euro 100.000,00

Dirigente: Dott. Giovanni Amateis

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: L.R. n. 16/1992 “Diritto allo studio universitario”. D.G.R. 8-586 del 20 dicembre 2024. D.G.R. 2-1116 del 20 maggio 2025.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio,
ricerca e innovazione)
Firmato digitalmente da Giovanni Amateis